

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 23 DEL 13/10/2003

OGGETTO: REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI. APPROVAZIONE.

Riferisce il Presidente.

Per effetto degli articoli 20 e 50 del D.Lgs 31.3.1998 n. 112, che hanno soppresso gli Uffici Provinciali Metrici e gli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, la Camera di Commercio di Foggia ha acquisito nuove e importanti competenze in materia di depenalizzazione.

In particolare, dal primo ufficio ha acquisito i compiti ispettivi e sanzionatori in materia metrica e del saggio dei metalli preziosi e dal secondo i procedimenti irrogativi di sanzioni amministrative in tutte le materie che fanno capo al Ministero delle Attività Produttive. In precedenza, le funzioni espletate dall'Ente nel campo della depenalizzazione erano limitate alla sola verbalizzazione e notifica di illeciti scaturenti da accertamenti documentali, quasi sempre concentrati nel registro delle imprese.

Relativamente alla materia è da sottolineare che questa si articola in tre fasi, di cui due amministrative ed una giurisdizionale. La prima è quella dell'accertamento dell'illecito, con conseguente verbalizzazione e contestazione o notifica al trasgressore ed eventuale adozione della misura cautelativa del sequestro; la seconda è quella del procedimento irrogativo della sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti che non hanno pagato il verbale e la terza, meramente eventuale, è quella della difesa in giudizio delle ordinanze emesse in caso di ricorso al giudice ordinario da parte dei sanzionati.

Da quanto suddetto emerge che la materia è delicata, oltre che complessa, poiché coinvolge in modo immediato i diritti dei cittadini. Da qui la necessità di rendere trasparenti i processi decisionali attraverso una regolamentazione che disciplini i punti critici del procedimento con particolare attenzione alla sua durata.

Il testo del regolamento è allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione del Presidente;
VISTA la normativa citata in premessa;
ESAMINATA la proposta di regolamentazione allegata alla presente delibera e condivisa la necessità della sua adozione;
Ad unanimità di voti,

DELIBERA

di approvare il Regolamento dei Procedimenti sanzionatori così come allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza della Camera di Commercio di Foggia.

1. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

L'accertamento degli illeciti amministrativi è effettuato dagli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente. I dirigenti provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla nomina dei funzionari responsabili del procedimento. Detti funzionari, una volta acquisiti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che integrano l'illecito, redigono un formale processo verbale di accertamento e ne curano la contestazione o notificazione al trasgressore.

3. CONTENUTI DEL VERBALE

Il verbale deve contenere: le circostanze di tempo e di luogo relative all'accertamento; i nomi, con relative qualifiche, dei verbalizzanti; l'identificazione della persona fisica alla quale si imputa la violazione e dei soggetti eventualmente obbligati in solido al pagamento della sanzione; l'esposizione dei fatti nei quali si ravvisa l'infrazione; la norma che si reputa violata; le eventuali dichiarazioni rese a verbale dagli interessati e la sottoscrizione autografa del verbalizzante. Deve inoltre contenere il termine e l'importo del pagamento in misura ridotta nonché l'indicazione del termine entro il quale è possibile presentare scritti difensivi o la richiesta di essere sentiti personalmente e l'ufficio all'uopo competente.

4. SEQUESTRO

Nei casi previsti dalla legge, i funzionari addetti alla rilevazione dell'illecito provvedono anche al sequestro dei beni che possono essere oggetto di confisca. Detti beni, ove possibile, sono depositati per la custodia presso la sede camerale.

5. CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

L'illecito deve essere contestato immediatamente al trasgressore. Ove ciò non sia possibile, il verbale deve essere notificato nei termini di cui all'art.14 della legge n. 689/81¹.

Se l'accertamento scaturisce da visita ispettiva, il motivo della omessa contestazione immediata deve essere indicato nel verbale. Se scaturisce da esame documentale, la redazione dell'atto deve essere effettuata nel termine di mesi sei dalla data di evasione nel protocollo informatico. Per il registro delle imprese tale data coincide con l'iscrizione dell'atto.

¹ Art. 14 della legge n. 689/81: "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa"

se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento".

6. RAPPORTO

Decorso il termine per il pagamento in misura ridotta, il funzionario che ha redatto il verbale, qualora il pagamento non sia stato effettuato, presenta rapporto all'autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81².

I verbali trasmessi prima dello scadere del termine suddetto o comunque non accompagnati dalla indicazione relativa all'omesso pagamento in misura ridotta della sanzione si considerano non pervenuti.

7. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Per la Camera di commercio di Foggia il rapporto va presentato al servizio "Regolazione del mercato e Tutela del consumatore" - ufficio "Affari legali" - che ne cura l'istruttoria. La sua ricezione costituisce atto di inizio del procedimento amministrativo finalizzato alla definizione della vertenza.

Esaurita l'attività istruttoria, l'ufficio adotta il provvedimento finale. Se ritiene fondata la contestazione, adotta l'ordinanza ingiunzione di pagamento con la quale, applicando i criteri di cui all'art. 11 della legge³, provvede ad irrogare la sanzione. In caso contrario dispone l'archiviazione degli atti dandone comunicazione al verbalizzante e, se sono stati presentati scritti difensivi, all'interessato.

8. ORDINANZA INGIUNZIONE

L'ordinanza ingiunzione deve essere adottata nel termine massimo di cui all'art. 28 della legge n. 689/81⁴. Con essa l'ufficio determina l'entità della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e ne ingiunge il pagamento al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido insieme con le spese.

L'ordinanza deve essere motivata e deve contenere l'indicazione della autorità giudiziaria alla quale è possibile presentare il ricorso e del termine ad esso relativo.

9. SPESE DELLA ORDINANZA

L'importo delle spese da recuperare con l'ordinanza ingiunzione è fissato dal Segretario generale con apposita determinazione che tenga conto del costo della notifica, del costo del procedimento e di una quota parte dei costi generali.

²

Art. 17 della legge n. 689/81: "Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, ... deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto."

³ Art. 11 della legge n. 689/81: "nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nella applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

⁴ Art. 28 della legge n. 689/81: "Il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

10. RISCOSSIONE COATTIVA

Per gli importi non pagati l'ufficio procederà alla riscossione coattiva mediante emissione di ruoli esattoriali nei termini e con le modalità di cui agli articoli 27 e 28 della legge n. 689/81⁵, previa applicazione delle maggiorazioni previste.

11. NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti sorti in precedenza e non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore. Pertanto anche detti procedimenti sono soggetti ai termini di cui all'art. 28 della legge 689/81.

12. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nell'albo camerale.

Per copia conforme alla proposta di deliberazione presentata nella seduta di Consiglio del 13/10/2003.

Pubblicata all'Albo camerale dal 14/10/2003 al 20/10/2003.

Foggia, 21/10/2003.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Matteo di Mauro)

5

Art. 27 della legge n. 689/81: “salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo alla intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza obbligo del non riscosso come riscosso” (comma 1).

“salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quando il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti” (comma 6).